

	ALL. 34.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<i>Criteria di valutazione</i>

FABBRICATI AD USO RURALE

Permessi di costruire per annessi rustici

RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI:	
Igiene degli abitati urbani	art.216 del T.U.LL.SS. R.D. 1265/34 D.P.R. 06 giugno 2001 n° 380 D.P.R. 20 ottobre 1998 n° 447 D.P.R. 07 dicembre 2000 n° 440
Igiene del lavoro	D. Lgs. 09 aprile 2008 n° 81 così come modificato dal D.Lgs. 106/09 (nel testo D.Lgs. 81/08)
Requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione	D.M. 05/07/75 Decreto 09 giugno 1999
Tutela dall'inquinamento Fitosanitari	D. Lgs 03 aprile 2006 n° 152 smi D.P.R. 23 aprile 2001 n° 290
RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI	
Igiene	L.R. 54/82
Criteria di valutazione	Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 13 del 01/07/1997 (nel testo C.R. 13/97)
Risanamento delle acque Tutela dall'inquinamento Fitosanitari	D.C.R. 05/11/2009 n° 107 Piano regionale di risanamento delle acque D.G.R. 27/1/2011 n° 80 “linee guida per l’applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle acque. D.G.R. 3/11/2015 n° 1534 “Modifiche ed adeguamenti del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA)...” D.G.R. 17/7/2018 n° 1023 “Modifiche ed adeguamenti del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA)...” L.R. 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" D.C.R. 19/4/2016 “Aggiornamento del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera. D.lgs. 152/2006 s.m.i. - D.lgs. 155/2010” LR 21/01/2000 n° 3 Dgr 30/7/2019 n° 1082 “Approvazione dei nuovi Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari”
Tutela ed edificabilità delle zone agricole	L.R. 23/04/2004, n. 11
	L.R. 61/85 art. 79 bis

	ALL. 34.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<i>Criteria di valutazione</i>

Misure preventive e protettive per lavori in quota	D.G.R.V. 2774 del 22/09/2009
NORMATIVA COMUNALE	
Urbanistica	P.R.G, Norme tecniche di attuazione.
Regolamenti comunali	Regolamento edilizio Regolamento igiene Regolamento comunale di fognatura

Premessa

Gli annessi rustici sono il complesso delle strutture edilizie ordinate alla gestione del fondo rustico e dell'azienda agricola.

Le strutture a servizio dell'azienda agricola (abitazione, depositi, allevamenti e attività di trasformazione) sono caratterizzate dalla mescolanza d'utilizzo tra residenziale e lavorativo. Tale condizione nel tempo è stata causa di numerosi incidenti con coinvolgimento anche di minori con esito mortale.

Nelle costruzioni dovranno essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residente dalla produttiva.

Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non dovranno comunicare con locali d'abitazione, avere aperture sulla stessa facciata con finestre a servizio residenziale con distanza minore di m 3 in linea orizzontale.

Non sarà consentito destinare ad uso abitazione i locali soprastanti i ricoveri per animali.

I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'aria confinata devono essere separati dai locali di abitazione mediante mezzi divisorii impermeabili. Nelle nuove costruzioni i locali predetti dovranno essere ubicati in un corpo di fabbrica separato da quello ad uso abitazione.

Compatibilità urbanistica e ambientale

Spetta al Comune valutare la compatibilità urbanistica e ambientale del nuovo fabbricato alla regolamentazione comunale e generale, all'ULSS è delegata quella igienica in merito all'art.216 T.U.LL.SS., art. 67 del D. Lgs 81/08 e art.3 lettera f della L.R. 54/82.

Misure preventive per lavori di manutenzione in quota dei fabbricati:

Le aperture per l'accesso diretto alla copertura devono avere:

Se orizzontali o inclinate:

- dimensioni adatte ai prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque una superficie non inferiore a 0,50 mq. Qualora l'apertura sia di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere > 0,70 metri. Se l'apertura è a sezione circolare il diametro deve essere > 0,80 metri.

Se verticali:

- larghezza > 0,70 metri e altezza > 1,20 metri. Limitatamente agli edifici già esistenti, in

	ALL. 34.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	Criteria di valutazione

presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, possono essere prese in considerazione dimensioni diverse, tali comunque da garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali

Caratteristiche della copertura

All' interno del progetto deve essere presente un' analisi delle seguenti caratteristiche con relativo esito.

- Tipologia e morfologia della copertura;
- Pendenze;
- Materiale di cui è composta la copertura;
- Elementi in cui è realizzata la copertura;
- Esplicitare eventuali aree non calpestabili;
- Elenco corpi di fabbrica;
- Indicazioni di altezza di libera caduta;
- Dotazione di elementi fissi come ad es.: camini, antenne, pannelli fotovoltaici;
- Tipologie di manutenzioni previste;
- Contesto e posizione copertura esplicitando eventuali condizioni di rischi aggiuntivi o interferenziali.
-

Elementi permanenti di protezione

Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti **elementi permanenti di protezione**; Nella scelta delle soluzioni sopraindicate deve essere considerata la frequenza degli interventi di manutenzione previsti, garantendo la priorità ai sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali. La presenza di parti **non praticabili** (con particolare riferimento al rischio di sfondamento della superficie di calpestio), quando non sia possibile segregarle, devono essere adeguatamente segnalate con appositi cartelli chiaramente visibili.

Elementi permanenti di protezione:

In funzione della struttura e della tipologia di rischio possono essere previsti:

- parapetti;
- passerelle, camminamenti o andatoie per il transito di persone e materiali;
- reti permanenti di sicurezza.

I parapetti fissi di protezione sul perimetro delle parti **non praticabili** della copertura (es. elementi di copertura non pedonabili, lucernari ciechi, cupolini, ecc.) e di protezione contro il rischio di caduta verso il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche minime:

- essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale $> 1,00 \text{ KN/mq}$;
- avere una altezza minima di 1 metro in presenza di solai con inclinazione $< 15\%$ e 1,20 metri per inclinazioni $> 15\%$;
- essere dotati di elemento fermapiEDE nella parte inferiore, di altezza $> 0,15$ metri;
- avere una altezza libera tra i correnti $< 0,47$ metri nel caso di inclinazione del solaio $< 10^\circ$, $< 0,25$ metri nel caso d' inclinazione del solaio $< 45^\circ$, $< 0,10$ metri nel caso d' inclinazione del solaio $< 60^\circ$;
- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.

 <p>REGIONE DEL VENETO ULSS8 BERICA</p>	<p>ALL. 34.</p>
<p>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</p>	<p>Criteria di valutazione</p>

Le passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali installati sulle parti **non praticabili** della copertura (es. elementi di copertura non pedonabili; lucernari, cupolini, ecc.) e per passaggi sul vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche minime:

- resistere alle sollecitazioni e ai sovraccarichi previsti per il passaggio di persone e per la movimentazione dei materiali,
- avere larghezza > 0,60 metri se destinate al solo transito di persone e > 1,20 metri se utilizzate anche per il trasporto di materiali;
- essere dotate sui lati aperti di parapetti aventi le caratteristiche sopra riportate;
- essere provviste di pavimentazione antisdrucciolevole con aperture non attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sovrastanti luoghi ove è possibile la permanenza o il passaggio di persone, non attraversabili da una sfera di 20 mm;
- le andatoie con pendenza > 50 % devono avere piani di calpestio listellati ad intervalli □□0,40 metri, interrotti da pianerottoli di riposo in funzione della lunghezza dell'andatoia.

Le reti permanenti predisposte al di sotto delle parti **non praticabili** della copertura (es. lucernari, cupolini, ecc.) devono:

- essere resistenti ad un carico di almeno 1,50 KN/mq di superficie;
- presentare caratteristiche tecniche e tipologia di ancoraggio scelti tenendo conto dei fattori ambientali (es. agenti atmosferici, fumi, nebbie o vapori dovuti alla attività svolta nel locale)

Elementi posa in opera

Elementi che favoriscono la posa in opera e l'utilizzo di dispositivi di sicurezza

Qualora non sia possibile predisporre, in parte o in tutto, misure di protezione collettiva (parapetti,reti, etc.), è necessario che i lavori in quota vengano svolti con l'impiego di dispositivi di protezione individuale anticaduta.

Già in fase di progettazione di un edificio devono essere previste le caratteristiche e la collocazione dei dispositivi a parti stabili, dove il lavoratore possa agganciarsi quali:

- linee di ancoraggio;
- dispositivi di ancoraggio;
- ganci di sicurezza da tetto.

Questi dispositivi devono:

- essere dislocati in modo da procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire

dal punto di accesso, fino al punto più lontano;

- essere chiaramente identificabili per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
- essere accessibili in modo da consentire l'ancoraggio senza rischio di caduta;
- possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795: «Protezione contro le cadute dall'alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove» e successivi aggiornamenti;
- garantire nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità;
- essere oggetto di periodiche verifiche e manutenzioni a cura del proprietario dell'immobile

secondo le indicazioni del costruttore. Degli interventi eseguiti deve essere effettuata regolare registrazione.

	ALL. 34.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<i>Criteria di valutazione</i>

Lavori in parete

Per le pareti che hanno bisogno di frequente manutenzione (vetri, cristalli, ecc..), all'atto della progettazione degli edifici sarà cura indicare nell'elaborato grafico di progetto le attrezzature fisse necessarie per i lavori in parete, quali ad esempio sistemi di scorrimento (verticale e orizzontale) e sistemi per l' ancoraggio di ponti. Agli elaborati devono essere allegate le indicazioni relative alle attrezzature ausiliarie da utilizzare in combinazione con i dispositivi fissi installati.

I percorsi orizzontali e verticali devono avere:

- altezza libera > 1,80 metri rispetto al piano di calpestio e una larghezza > 0.70 metri. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, tale altezza può essere ridotta a 1,20 metri. Gli ostacoli fissi che per ragioni tecniche non possono essere eliminati devono essere chiaramente segnalati e, se del caso, protetti;
 - parapetti normali con arresto al piede o altra difesa equivalente in corrispondenza dei lati aperti prospicienti il vuoto;
 - illuminazione artificiale d'intensità > 20 lux, se è prevedibile un utilizzo del percorso in condizioni di scarsa o assente illuminazione naturale. I corpi illuminanti devono essere protetti dal rischio d'urto;
 - piani di calpestio in materiale antisdrucciolo. Se gli stessi sono collocati all'esterno, la loro conformazione deve essere tale da evitare l'accumulo di fango e la formazione di lamine d'acqua;
 - piani di calpestio grigliati con maglie non attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sono sovrastanti luoghi con permanenza o passaggio di persone, non devono essere attraversabili da una sfera di 20 mm;
 - tutte le superfici di calpestio che garantiscano un' adeguata portata in relazione ai carichi previsti (persone, attrezzature e materiali);
 - scale scelte secondo il seguente ordine di priorità: scale fisse a gradini, scale fisse a chiocciola, scale fisse a pioli con inclinazione < 75°, scale retrattili, scale fisse a pioli verticali o con inclinazione > 75°.

Scale:

Le scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo o a chiocciola devono avere:

- parapetto normale o altra difesa equivalente, in corrispondenza di lati aperti con rischio di caduta dall'alto;
 - corrimano ad una altezza compresa tra 0,90 e 1 metri su almeno uno dei due lati delimitati da pareti;
 - larghezza pari a 0,60 metri . Se a chiocciola, il diametro deve essere pari a 1 metro. E' preferibile, comunque, scegliere scale a sezione quadrata;

	ALL. 34.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<i>Criteria di valutazione</i>

- gradini con pedata e alzata dimensionate a regola d'arte. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, l'alzata e la pedata possono avere dimensioni rispettivamente non superiori a 0,22 metri e non inferiori a 0,25 metri;
- profili dei gradini a spigolo arrotondato;
- pianerottoli di riposo almeno ogni 20 gradini. **Le scale fisse a pioli devono avere:**
- larghezza > 0,35 metri;
- distanza tra i pioli compresa tra 0,25 – 0,30 metri;
- maniglioni di sbarco di altezza compresa tra 0.90 e 1 metro;
- distanza tra i pioli e la parete opposta al piano dei pioli pari o superiore a 0,15 metri.

Le scale fisse a pioli verticali o con inclinazione > 75° e altezza > 5 metri devono essere dotate, lungo tutto il loro sviluppo, di sistemi (funi o rotaie di guida) per l'aggancio di idonei D.P.I. anticaduta. In alternativa devono avere:

- solida gabbia metallica di protezione, a partire da una altezza di 2,50 metri, avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno;
- parete della gabbia opposta al piano dei pioli che non disti da questi più di 0,60 metri;
- piattaforme di riposo ogni 4 metri, con superficie sufficiente a permettere l'appoggio completo di due piedi e tale da consentire di stare in piedi comodamente;
- sbarramenti che ne impediscano l'uso alle persone non autorizzate.

Le scale retrattili a gradini devono avere:

- larghezza utile > 0,35 metri;
- gradini con alzata compresa tra 0,25 e 0,30 metri;
- montanti dotati di corrimano distanti dagli stessi almeno 0,10 metri;
- dimensioni minime della botola, a cui sono applicate, pari a 1,20 x 0,70 metri;
- ripiani di sbarco dotati di maniglioni di sbarco di altezza compresa tra 0.90 e 1 metro;
- portata pari a 150 Kg (1500 N).
- tali scale devono essere utilizzate mantenendo una inclinazione compresa tra 60° e 75°.

Premessa per i paragrafi attinenti ai luoghi di lavoro

N.B. Gli argomenti seguenti, attinenti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, sono applicabili quando siano presenti dipendenti o ad essi equiparati, secondo la definizione dell'art. 2 comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/08. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26 del D. Lgs 81/08. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e dei soci di società semplici operanti nel settore agricolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del D. Lgs 81/08.

E' comunque opportuno proporre nelle nuove realizzazioni, il rispetto delle caratteristiche strutturali previste nei seguenti paragrafi e relativi ad aspetti antinfortunistici in modo da prevenire situazioni di pericolo sia al titolare dell'attività o gli occasionali visitatori e in particolare ai membri della famiglia.

	ALL. 34.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<i>Criteria di valutazione</i>

Altezza cubatura e superficie dei locali

L'altezza dei locali di lavoro nelle aziende che occupano più di cinque lavoratori ed in quelle che comportano obblighi di sorveglianza sanitaria, non deve essere inferiore a 3 metri (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.2.1.1.). L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.2.3.).

La cubatura non deve essere inferiore a 10 m per lavoratore (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.2.1.2.).

Posti di lavoro e di passaggio:

I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali, imballi di foraggio, ecc; ove non sia possibile la difesa con mezzi strutturali, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (D.Lgs. 81/08 all. IV punto 1.8.1), in sede di progetto dovranno essere individuate le misure sostitutive eventualmente presenti.

I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati o occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli avvengano in modo sicuro (D.Lgs. 81/08 all. IV punto 1.8.3).

Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.

I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente (D.Lgs. 81/08 all. IV punto 1.8.6).

Vie di circolazione:

Le vie di circolazione, comprese scale, banchine e rampe di carico, devono essere progettate in modo che i pedoni ed i veicoli possano utilizzarle in piena sicurezza e che i lavoratori operanti nelle vicinanze non corrano alcun rischio (D.Lgs. 81/08 all. IV punto 1.4.1).

Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione dovrà essere riferito al numero potenziale dei veicoli circolanti secondo i parametri caratteristici della produzione agricola, o, nel caso in cui quanto sopra non sia previsto, in funzione degli utenti (D.Lgs. 81/08 all. IV punto 1.4.2).

Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere delimitato un passaggio sicuro per i pedoni (D.Lgs. 81/08 all. IV punto 1.4.3).

Pavimenti e pareti

I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare avvallamenti buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.3.2. e C.R. 13/97 punto 1.4).

I pavimenti e le pareti devono essere lisci e facilmente lavabili ed inoltre le pareti devono essere possibilmente bianche o di colore chiaro (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.3.1.4. e 1.3.5. e C.R. 13/97 punto 1.4).

Nei locali dove sono manipolate sostanze putrescibili o liquide (deposito fitofarmaci, zone di allevamento), il pavimento deve avere superficie impermeabile e pendenza sufficiente per far

	ALL. 34.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<i>Criteria di valutazione</i>

scorrere rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e di scarico (all. IV punto 1.3.3. del D. Lgs 81/08).

Aperture nel suolo e nelle pareti

Le aperture nel suolo o nel pavimento dei luoghi di deposito e di magazzino dei prodotti agricoli, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti, per impedire la caduta di persone (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.3.2.e 1.4.6.).

Le aperture nelle pareti che danno accesso a piani di carico e di scarico devono essere dotate di barriera amovibile solo con operazione complessa e volontaria (ad esempio allentamento di viti, apertura di lucchetto, serratura a chiave o sistemi equivalenti (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.4.12.3.).

Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.4.8.).

Per le finestre sono consentiti parapetti d'altezza non minore di cm. 90 quando non vi siano condizioni di pericolo (D.Lgs. 81/08 all. IV punto 1.5.14.3). I davanzali devono avere comunque un'altezza conforme ai Regolamenti Edilizi locali.

Porte e portoni

Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro; nel computo della superficie apribile si deve tener conto anche delle parti d'edificio aperte (D.Lgs. 81/08 all. IV punto 1.6.1).

Nei locali contenenti materiali a rischio di incendio o di esplosione e con addetti in numero superiore a 5 unità, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile verso l'esodo ed avere larghezza minima di 1.20 m (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.6.2.).

Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse porte scorrevoli, saracinesche a rullo e le porte scorrevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.6.7.).

Le uscite di sicurezza devono garantire vie di fuga commisurate all'indice di rischio di cui al punto 3.3 del D.M.10/03/1998 (C.R. 13/97 punto 1.6 come modificato con nota DRP veneto n. 4120 del 15/03/1999);

Le porte ed i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.6.9.).

Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.6.10.).

Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli, devono esistere porte destinate alla circolazione dei pedoni (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.6.8.), è accettabile anche una delimitazione fisica (tipo transenna ancorata) di larghezza 0.8m all'interno del portone.

Qualora si volessero collocare le porte d'emergenza nei portoni scorrevoli, si consiglia l'inserimento delle stesse nei portoni ad anta unica e collocate in corrispondenza della battuta del serramento. Inoltre, la base del serramento stesso non deve avere cordoli che possano intralciare la rapida uscita delle persone.

	ALL. 34.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<i>Criteria di valutazione</i>

Le porte scorrevoli verticalmente devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide e di cadere (D.Lgs. 81/08 all. IV punto 1.6.12).

Scale fisse

Tutti i locali sopraelevati dovranno essere dotati di accessi fissi. I gradini devono avere pedata ed alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze di transito (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.7.1.1.), e secondo le seguenti indicazioni:

- a) Gradini di norma a pianta rettangolare con pedata non inferiore a 30 centimetri e comunque non inferiori a 25 centimetri nei casi ammessi e ricadenti nell'intervallo di 62 - 64 centimetri (C.R. 13/97 punto 1.7 comma 2).
 - b) Le scale interne che non abbiano la funzione di via di fuga devono avere gradini con una pedata media minima di 25 centimetri ed una larghezza minima di 60 centimetri (C.R. 13/97 punto 1.7 comma 5).
 - c) Le pedate dei gradini devono essere di tipo antisdrucchiolevoli, in relazione al tipo di lavorazione ed al tipo di utilizzo (C.R. 13/97 punto 1.7 comma 2).
 - d) Se la scala è asservita ad un'uscita di emergenza, deve avere pianerottoli con lato minimo di almeno 1.2 metri (C.R. 13/97 punto 1.7 comma 3).
 - e) Le scale di accesso a locali tecnici ad uso saltuario o ad impianti possono avere caratteristiche diverse, purché nel rispetto del D. Lgs 81/08 (ex scala fissa a pioli).
- Le scale ed i pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale.

Parapetti

I parapetti definibili di tipo normale devono avere le seguenti caratteristiche (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.7.2.1.):

- a) siano costruiti con materiali rigidi;
- b) abbiano un'altezza utile di almeno un metro;
- c) siano costruiti con almeno due correnti, di cui quello mediano sia posto a metà altezza fra pavimento o piano di calpestio e quello superiore;
- d) siano completati con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 cm (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.7.2.2.) ed in tal caso il parapetto è definito "parapetto normale con arresto al piede";
- e) resistano, nell'insieme ed in ogni loro parte, al massimo sforzo cui possano essere assoggettati.

Sono considerati equivalenti ai parapetti i muri, le balaustre, le ringhiere e simili che assicurino una protezione analoga a quelle dei parapetti normali (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.7.2.3.).

Qualora le rampe siano delimitate da due pareti, devono essere munite di almeno un corrimano posizionato a quota di 100 centimetri dal piano di riferimento della rampa (C.R. 13/97 punto 1.7, comma 2).

Ripiani, balconi e luoghi sopraelevati (es. soppalchi)

Le passerelle i ripiani, le rampe d'accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalente (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.7.3.).

	ALL. 34.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<i>Criteria di valutazione</i>

Illuminazione

Illuminazione naturale diretta

Illuminazione:

Se non vi sono comprovate particolari necessità di gestione, gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale e artificiale in modo da assicurare sempre una sufficiente visibilità (D.Lgs. 81/08 all. IV punto 1.10.1 e C.R. 13/97 punto 3).

In ogni singolo ambiente l'illuminazione naturale diretta deve corrispondere ad almeno:

- a) 1/10 della superficie in pianta per i locali sino a 1000 metri quadrati;
- b) 1/12 della superficie in pianta per la parte eccedente i 1000 metri quadrati;
- c) 1/15 della superficie in pianta per la parte eccedente i 3000 metri quadrati e qualora l'altezza interna netta sia superiore a metri 5.00.

La superficie delle finestre deve essere verticale anche se è ammessa orizzontale a soffitto per un massimo del 50 % della quota prevista. Tuttavia se le finestre a soffitto sono verticali (lanterna o shed), si accetta tale superficie fino al 75 % del totale.

Nel computo della superficie illuminante può essere compresa la porzione vetrata di porte e portoni comunicanti con l'esterno, misurata a partire da 70 centimetri dal pavimento.

Per i depositi le aperture devono corrispondere ad :

- a) 1/30 della superficie in pianta per locali fino a 400 metri quadrati;
- b) 1/50 per la parte eccedente i 400 mq.;
- c) nel computo della suddetta superficie si considera anche la parte vetrata di porte e di portoni.

La superficie delle finestre, valutata dall'interno, deve essere distribuita omogeneamente su tutti i lati delle pareti perimetrali esterne ed avere comandi fissi di apertura manuali od automatici facilmente accessibili.

Illuminazione localizzata

La sistemazione dei punti luce deve evitare la creazione di zone particolarmente in ombra, l'abbagliamento diretto o riflesso del personale (C.R. 13/97 punto 3.2 lettera c).

Aerazione

Aerazione naturale diretta

La superficie delle finestre apribile di ogni singolo locale deve corrispondere, escludendo nel computo le porte ed i portoni, ad almeno (D.Lgs. 81/08 all. IV punto 1.09.1 e C.R. 13/97 punto 4):

- a) 1/20 della superficie di calpestio per i locali in pianta sino a 1000 metri quadrati;
- b) 1/24 della superficie di calpestio per la parte eccedente i primi 1000 metri quadrati;
- c) 1/30 della superficie di calpestio per la parte eccedente i 3000 metri quadrati e qualora l'altezza interna netta sia superiore a 5 metri .

Il 50% della superficie apribile deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da lucernari; il 25% della superficie apribile deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da apertura a shed.

	ALL. 34.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<i>Criteria di valutazione</i>

E' considerata superficie apribile a parete quando la soglia delle finestre non superare i 2/3 dell'altezza della parete.

La superficie finestrata apribile con presenza saltuaria di addetti deve corrispondere ad almeno 1/30 della superficie di calpestio e 1/50 della superficie di calpestio, per la parte eccedente 400 mq:

La distribuzione delle aperture deve essere tale da garantire una razionale aerazione naturale.

Aerazione artificiale

L'aerazione artificiale potrà essere solo integrativa della naturale.

Per attività che necessitano di un continuo rinnovo dell' aria ambientale, ottenibile esclusivamente con la ventilazione forzata, è necessario prevedere l'installazione di un sistema di alimentazione elettrica indipendente ed alternativa, che entri in funzione quando venga interrotta l' alimentazione di rete.

La ventilazione artificiale potrà integrare il ricambio naturale a condizione che l' impianto sia realizzato secondo le norme della buona tecnica ex. norme UNI.

Nel caso di depositi ove non sia possibile raggiungere i rapporti di aerazione naturale è ammesso il ricorso all'aerazione artificiale con portata di almeno due ricambi/ora (salvo quanto diversamente previsto da normativa tecnica specifica), e sempre che sia assicurata una superficie finestrata apribile pari ad almeno il 50% di quella richiesta.

Locali interrati e seminterrati

È locale interrato quello in cui la differenza tra la quota del soffitto ed il piano di campagna sia inferiore ad 1 m.

È locale seminterrato quello in cui la quota di cui sopra si situa tra 1 m. e 1.60 m;

È locale assimilabile a fuori terra quello in cui la differenza tra la quota del soffitto ed il piano di campagna sia superiore ad 1.6 m.

Non sono ammesse attività con presenza continuativa di addetti in locali interrati e seminterrati salvo che sussistano particolari esigenze tecniche documentate; in tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla ventilazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità (D.Lgs. 81/08 art.65 del e C.R. 13/97 punto 7)

Può tuttavia essere concessa deroga al divieto lavoro nei locali interrati e seminterrati in assenza di particolari esigenze tecniche, se le lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non esponano i lavoratori a temperature eccessive e contemporaneamente sussistano le seguenti condizioni, ognuna di per se vincolante (D.Lgs. 81/08art.65 comma 3)

Locali interrati:

Il pavimento sia separato dal suolo da un piano sottostante od un vespaio ventilato di altezza non inferiore a 0.5 metri o tavellonato con intercapedine non inferiore a 0.1 metri; la quota della falda sia ad almeno 2.0 metri dal pavimento.

Le pareti perimetrali esterne su almeno un lato lungo ed uno breve del locale, siano rese libere dal terreno circostante tramite sbancamento sia maggiore della larghezza delle pareti e la cui profondità sia almeno di 15 centimetri al di sotto del pavimento del locale in modo che vi possano sfociare le eventuali aperture aspiranti del vespaio (messa in depressione); è ammessa la realizzazione di una scarpata con inclinazione non superiore a 45°; in tal caso la distanza

	ALL. 34.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<i>Criteria di valutazione</i>

minima tra parete e l'inizio della scarpata non deve essere inferiore ad 1.5 metri; i muri a contatto del terreno devono essere protetti con impermeabilizzanti idonei.

Se il terreno circostante i locali interrati è inclinato (almeno il 20%) e di tipo roccioso compatto, lo sbancamento potrà essere a parete verticale con una larghezza di almeno 1.5 metri e a condizione che i muri prospicienti lo sbancamento siano doppi con intercapedine e che sia previsto un efficace sistema di smaltimento delle acque piovane che si raccolgono sul fondo dello sbancamento;

L'altezza netta del locale non sia inferiore a 3 metri;

L'illuminazione e l'aerazione naturali dirette corrispondano rispettivamente ad 1/10 ed 1/20 della superficie di calpestio e siano uniformemente distribuite; nel computo possono essere considerate le aperture sulle bocche di lupo scegliendo quella superficie o della finestra o della bocca di lupo (orizzontale) che risulti minore;

L'attività svolta nel locale interrato o seminterrato non comporti emanazione di sostanze nocive e non esponga i lavoratori a temperature eccessive;

Locali seminterrati:

Il pavimento sia separato dal suolo da un piano sottostante od un vespaio non ventilato di altezza non inferiore a 0.5 metri o tavellonato con intercapedine non inferiore a 0.1 metri; la quota della falda sia ad almeno 2.0 metri dal pavimento;

Le pareti perimetrali esterne, su almeno un lato lungo ed uno breve, siano separate dal terrapieno da una intercapedine ventilata, di luce libera di almeno 1.5 metri e profonda almeno 15 centimetri al di sotto del pavimento; i muri perimetrali a contatto siano protetti con impermeabilizzanti idonei;

L'altezza netta del locale non sia inferiore a 2.7 metri se vengono impiegati meno di 5 lavoratori e non inferiore a 3 metri con più di 5 addetti;

L'illuminazione e l'aerazione naturali dirette corrispondano rispettivamente ad 1/10 ed 1/20 della superficie di calpestio e siano uniformemente distribuite; nel computo possono essere considerate le aperture sulle bocche di lupo scegliendo quella superficie o della finestra o della bocca di lupo (orizzontale) che risulti minore;

L'attività svolta nel locale interrato o seminterrato non comporti emanazione di sostanze nocive e non esponga i lavoratori a temperature eccessive;

Se il terreno circostante i locali interrati è inclinato (almeno il 20%) e di tipo roccioso compatto e per almeno metà del perimetro i muri risultino assimilabili a fuori terra, in alternativa all'intercapedine ventilata possono essere costruiti muri doppi con intercapedine isolati verso l'esterno con materiale impermeabile;

Locali assimilabili a quelli fuori terra:

I muri perimetrali a contatto con il terreno siano impermeabilizzati con idonei materiali;

L'altezza netta del locale non sia inferiore a 2.7 metri se vengono impiegati meno di 5 lavoratori e non inferiore a 3 metri con più di 5 addetti;

L'illuminazione e l'aerazione naturali dirette corrispondano rispettivamente ad 1/10 ed 1/20 della superficie di calpestio e siano uniformemente distribuite; nel computo possono essere considerate le aperture sulle bocche di lupo scegliendo quella superficie o della finestra o della bocca di lupo (orizzontale) che risulti minore;

	ALL. 34.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<i>Criteria di valutazione</i>

Il pavimento sia separato dal suolo da un piano sottostante od un vespaio non ventilato di altezza non inferiore a 0.5 metri o tavellonato con intercapedine non inferiore a 0.1 metri; la quota della falda sia ad almeno 2.0 metri dal pavimento;

Servizi igienici

Deve essere realizzato almeno un servizio igienico dotato di finestra, con antibagno dotato di lavabo (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.13.3.1.; C.R. 13/97 punto 2.1).

In aziende con più di dieci lavoratori, anche stagionali, devono essere presenti due servizi generici separati per sesso (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.13.3.2.; C.R. 13/97 punto 2.1 lettera a) e realizzati secondo le seguenti indicazioni (C.R. 13/97 punto 2.1 lettera d):

- il pavimento, le pareti e la porta debbono essere impermeabili, lavabili e disinfettabili;
- l'altezza delle pareti lavabili deve essere di almeno 1.8 metri;
- la superficie utile in pianta deve essere di almeno 1.2 metri quadrati con lato minimo di almeno 1.0 metri.

La porta di accesso deve essere apribile verso l'esterno e deve essere dotata di serratura di emergenza azionabile dall'esterno e con indicatore di presenza (C.R. 13/97 punto 2.1 lettera d).

Ogni wc deve possedere una finestra apribile di 0,4 metri quadrati (C.R. 13/97 punto 2.1 lettera e). E' ammessa la ventilazione artificiale a condizione che l'antibagno sia dotato di finestra apribile comunicante con l'esterno o di una presa d'aria, anche realizzata mediante condotta. Se è installato un impianto di ventilazione artificiale, la porta deve disporre di griglia o di fessura nella porzione inferiore alta almeno 5 centimetri (C.R. 13/97 punto 2.1 lettera e). La ventilazione artificiale deve assicurare:

- 5 ricambi/ora se è a funzionamento in continuo;
- 10 ricambi/ora se è a funzionamento temporizzato, con durata sufficiente a garantire un ricambio completo ad ogni utilizzo del servizio.

Deve essere installato un dispositivo per la distribuzione di sapone liquido (C.R. 13/97 punto 2.1).

Devono essere forniti asciugamani a perdere o ad aria (C.R. 13/97 punto 2.1.).

I comandi di erogazione dell'acqua devono possibilmente essere di tipo non manuale (a leva a gomito, a pulsante a pavimento, a fotocellula) (C.R. 13/97 punto 2.1.).

Docce

Le docce sono obbligatorie per le attività insudicianti, polverose (allevamento, uso di fitosanitari) (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.13.2.1.) in numero pari a una ogni 5 lavoratori presenti (turno). Negli altri casi è comunque opportuno che venga prevista una doccia ogni 20 dipendenti. Le docce siano ad uso esclusivo. Le docce distinte per sesso devono di norma comunicare con lo spogliatoio (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.13.2.2. - C.R. 13/97 punto 2.2.).

Le caratteristiche strutturali delle docce devono rispondere seguenti ai requisiti (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.13.2.3 e C.R. 13/97 punto 2.1.):

a) Ogni posto doccia deve essere completamente separato dagli altri e deve possedere:

- il pavimento, le pareti e la porta debbono essere impermeabili, lavabili e disinfettabili;
- l'altezza delle pareti lavabili deve essere di almeno 1.8 metri;
- l'altezza minima deve essere di 2.40 metri;

	ALL. 34.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<i>Criteria di valutazione</i>

- la superficie utile in pianta deve essere di almeno 1.2 metri quadrati con lato minimo di almeno 1.0 metri;
- la porta di accesso deve essere apribile verso l'esterno e deve essere dotata di serratura di emergenza azionabile dall'esterno e con indicatore di presenza;
- b) Ogni doccia deve possedere una finestra apribile di 0,4 metri quadrati; E' ammessa la ventilazione artificiale a condizione che l'antibagno sia dotato di finestra apribile comunicante con l'esterno o di una presa d'aria, anche realizzata mediante condotta
- c) Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.13.2.4.).

Spogliatoi

Devono essere realizzati spogliatoi separati per sesso quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici (Nella aziende con meno di 5 lavoratori lo spogliatoio può essere unico) (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.12.1. e 1.12.2. - C.R. 13/97 punto 2.3).

Non devono identificarsi con l'antibagno. Devono avere le seguenti caratteristiche strutturali:

- a) superficie in pianta non inferiore a 1.5 metri quadrati per addetto;
- b) altezza netta interna di almeno 2.40 metri;
- c) **di norma vanno assicurate l'illuminazione e l'aerazione naturale diretta nei rapporti rispettivamente di 1/10 ed 1/20 del piano di calpestio; Nel caso sia installato un impianto di ventilazione meccanica, va assicurato un ricambio orario di almeno 5 volumi/ora;**
- d) devono essere predisposti armadietti personali per il deposito del vestiario, chiudibile a chiave (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.12.4.);
- e) qualora si svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive o infettanti o comunque pericolose, gli armadi per indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati (D. Lgs 81/08 all. IV punto 1.12.5.).

Opere previsionali di manutenzione

I fabbricati dovranno essere progettati in modo che le attività di manutenzione future possano avvenire in sicurezza. L'edificio dovrà possedere i requisiti di cui alla DGRV 2774/09 relativo alle "Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza". Si precisa che le soluzioni prospettate dovranno essere fisse (ex scale, parapetti, ganci di sicurezza) e nel caso d'attività ordinaria d'accesso (pulizia periodica, controllo camini) o con trasporto di materiali la scala a pioli con protezione a gabbia non appare una soluzione ottimale.

Impianti:

Tutti gli impianti connessi e funzionali all'allevamento, e quelli ausiliari, devono essere costruiti a regola d'arte (art. 81 del D. Lgs 81/08).

Deposito ed utilizzo di sostanze pericolose

	ALL. 34.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<i>Criteria di valutazione</i>

I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari (D.P.R. 23 aprile 2001 n° 290 art. 24 comma 1).

I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, sono conservati in appositi locali od in appositi armadi, entrambi da tenersi chiusi a chiave (P.R. 23 aprile 2001 n° 290 art. 24 comma 2).

Le sostanze che siano fermentiscibili o possano essere nocive alla salute o possano sviluppare emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria alla lavorazione (D. Lgs 81/08 ll. IV punto 2.1.2.).

I recipienti e gli apparecchi che servono alle lavorazioni o al trasporto di materiali putrescibili o emananti odori sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e dove occorra disinfettati (All. IV punto 2.1.3. del D. Lgs 81/08).

Scarichi di acque reflue

La gestione delle acque usate dovrà avvenire nel rispetto della normativa ambientale competente.

Rifiuti

La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della normativa competente.

Amianto

In caso di opere di demolizione, in particolare delle coperture, è necessaria la verifica della presenza di manufatti contenenti amianto.

Difesa contro gli incendi e le scariche elettriche

In tutte le aziende o lavorazioni vanno adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori All.IV punto 4 e D.M. 10/03/1998).

Le attività e le lavorazioni pericolose nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso d'incendio pericoli per l'incolumità dei lavoratori, sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco (All.IV punto 4.3).

Le strutture metalliche degli edifici, dei recipienti e degli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situate all'aperto, devono essere protetti contro le scariche atmosferiche ed essere collegati elettricamente a terra. la denuncia di tali impianti dovrà essere inviata all' ISPESL che curerà il collaudo e le verifiche periodiche (art. 86 del D.Lgs. 81/08 e DPR 462/01).

Deposito carburanti

La realizzazione di depositi carburanti agricoli per autotrazione (Decreto Ministeriale del 19/03/1990) dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- il contenitore dovrà avere capacità geometrica non superiore a 9.000 litri;

<p>REGIONE DEL VENETO</p>  <p>ULSS8 BERICA</p>	<p><i>ALL. 34.</i></p>
<p><i>DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</i></p>	<p><i>Criteria di valutazione</i></p>

- il «contenitore-distributore» dovrà essere «di tipo approvato» dal Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934;
- il «contenitore-distributore» dovrà essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra;
- dovrà osservare una distanza di sicurezza interna ed una distanza di protezione non inferiore a 3 m;
- il «contenitore-distributore» dovrà essere contornato da un'area, avente una profondità non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio;
- in prossimità dell'impianto dovranno essere installati almeno tre estintori portatili di «tipo approvato» dal Ministero dell'interno, per classi di fuochi A-B-C con capacità estinguente non inferiore a 39A-144B-C, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica;